

m.d.g. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700602201		
N. 1664		
10 MAG 2013		
UOR	Pres. atto di quanto disposto dall'art. 11.13 quater dl 174/2013 convertito in legge 213/2012 (proroga termini terremoto);	RUO
Funzione	tenuto conto del protocollo sottoscritto in data 9.11.2012 al fine di disciplinare gli effetti di quanto previsto dall'art. 74/2012 e successive disposizioni e/o leggi di conversione;	Attività
Fascicolo		Sottoscrizioni

L'Osservatorio Civile di Bologna

Pres. atto di quanto disposto dall'art. 11.13 quater dl 174/2013 convertito in legge 213/2012 (proroga termini terremoto);

tenuto conto del protocollo sottoscritto in data 9.11.2012 al fine di disciplinare gli effetti di quanto previsto dall'art. 74/2012 e successive disposizioni e/o leggi di conversione;

rilevato come la proroga di cui al citato art 11 punto 13 quater sia riferibile esclusivamente ai soli termini processuali da cui dipendono eventuali prescrizioni o decadenze dall'esercizio di un diritto o di un'azione;

considerato che l'applicazione di tale proroga comporta notevoli problemi organizzativi ed interpretativi che incidono sull'attività di tutti gli operatori (Magistrati, Avvocati, Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari);

ritenuto che tali problemi impongono un coordinamento fra tutte le parti, ed in particolare fra la Magistratura, l'Avvocatura e la Cancelleria.

Si conviene e si sottoscrive il seguente Protocollo che deve intendersi, a far data dal .1.1.2013, sostitutivo di quello sottoscritto in data 9.11.2012 in questa sede richiamato nelle parti non espressamente menzionate, se ed in quanto compatibili.

Settore Civile processo di cognizione

a) prima udienza

a1) in ipotesi di contumace residente in Comune terremotato occorrerà prevedere un rinvio di prima udienza, che tenga in debito conto che il termine processuale per la costituzione è sospeso.

a2) In ipotesi di costituzione tempestiva, sarà possibile tenere l'udienza, concedere i termini ex art. 183 VI comma se ed in quanto richiesti, a condizione che si facciano decorrere a far data dal 1.7.2013, ovviamente tenendo conto nel rinvio di questa posticipata decorrenza.

Qualora tutte le parti rinuncino alla sospensione dei termini si potrà procedere con decorrenza e rinvio regolari.

b) udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa viene rinviata per i medesimi incumbenti a data successiva al 30.6.2013, salvo che tutte le parti rinuncino alla sospensione dei termini sia per il deposito di memorie conclusive che per eventuali repliche.

C) udienza ex art. 281 sexies

c1) qualora l'udienza fissata ex art. 281 sexies non sia preceduta da un termine interlocutorio per il deposito di memorie riepilogative, l'udienza potrà essere tenuta e il giudice potrà provvedere a sensi del citato articolo, non essendo presente alcun termine processuale che determina prescrizioni e/o decadenze

c2) Qualora, viceversa, l'udienza fissata ex art. 281 sexies prevede un termine interlocutorio per il deposito di memorie riepilogative, in ipotesi di mancato deposito di una delle due parti, l'udienza dovrà essere rinviata a data successiva al 30.6.2013 con nuova concessione di termini interlocutori

D) Qualora siano fissati dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. nel periodo dall'1.1.2013 al 30.6.2013, salvo deposito tempestivo, gli stessi dovranno ritenersi sospesi e la successiva udienza dovrà essere rifissata con nuova concessione dei termini

E) I termini per la proposizione di Appello e/o Ricorso per Cassazione devono intendersi sospesi sino alla data del 30/06/2013 e pertanto la Cancelleria, ancorché richiesta, non potrà rilasciare attestazioni di passaggio in giudicato di pronunce che vedono le parti o i loro difensori interessati al sisma, nell'ipotesi in cui tali passaggi in giudicato si siano verificati in un periodo che va dal 20/05/2012 al 30/06/2013.

Procedimenti speciali

1) Decreti ingiuntivi

Il termine processuale per proporre opposizione rimarrà sospeso sino al 30.6.2013 e e pertanto la Cancelleria, ancorché richiesta, non potrà rilasciare attestazioni di passaggio in giudicato, o opposizioni di formule esecutive.

2) Convalida di sfratto

Il termine di cui all'art 55 ha sì natura processuale, ma non è collegato alla prescrizione e /o alla decadenza dall'esercizio di un diritto o di un'azione, essendo il termine semmai collegato ad un aspetto sostanziale .

Le udienze ad oggetto quindi materia di sfratto verranno regolarmente celebrate e assunti i relativi provvedimenti

Settore Civile processo di esecuzione

Alla luce di quanto disposto dalla legge 213/2012 in relazione agli adempimenti collegati alle procedure espropriative mobiliari ed immobiliari si è così deciso:

Esecuzioni Immobiliari

a) risulta sospeso sino al 30.6.2013 il termine di venti giorni previsto dall'art.617 co.2° cpc per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi,

b) non risultano sospesi perchè sostanziali.

b1) il termine ad adempiere previsto dall'art.482 cpc,

b2) i termini assegnati agli aggiudicatari per i pagamenti

c) non risultano sospese le attività per cui è prevista una decadenza ricollegata ad una udienza, e non ad un termine.

c1) l'art.569 co.2° cpc prevede la decadenza dalle opposizioni agli atti esecutivi, ove non proposte nel corso dell'udienza destinata all'autorizzazione alla vendita. Tale udienza potrà regolarmente celebrarsi prima del 30 giugno 2013, ed avrà effetto di decadenza anche nei confronti dei soggetti residenti od aventi sede nei comuni terremotati non comparsi in udienza;

c2) sarà possibile procedere prima del 30 giugno 2013 alle attività di deliberazione sull'offerta (art.572 ss cpc), ovvero all'incanto (art.581 cpc), pur in assenza del debitore residente in comune terremotato;

c3) la mancata comparizione in sede di udienza destinata all'approvazione del progetto di distribuzione ne comporterà l'approvazione (art.597 cpc) anche nei confronti dei soggetti residenti od aventi sede nei comuni terremotati.

4) La fase distributiva è indipendente dalla definitività del decreto di trasferimento, necessaria per l'esecuzione delle cancellazioni, essendo per legge il suo inizio ancorato al decorso di un termine "dal versamento del prezzo" (art.586 co.1° cpc).

Tale progressione fisiologica non è però più garantita ove il debitore esecutato risieda in uno dei comuni terremotati, perché il termine di 20 giorni per l'opposizione al decreto di trasferimento ex art.617 cpc è da ritenersi, come detto, non decorrente fino al 30 giugno 2013.

Atteso ciò, e tenuto conto dell'indipendenza delle due fasi i delegati dovranno procedere alla fase distributiva secondo i tempi assegnati nell'ordinanza di delega, anche se nel frattempo il decreto non sia ancora divenuto definitivo e non si sia quindi proceduto alle cancellazioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni/decisioni si prevede che:

Procedura in fase di nomina dell'esperto

Si procederà regolarmente con gli incarichi in udienza, senza eccezione.

Procedura in fase di stima, dopo la nomina dell'esperto

Se la stima riguarda gli immobili ricompresi nell'area indicata, si disporrà il rinnovo dei sopralluoghi svolti in data anteriore al 20 maggio 2012 e non ancora rinnovati, salvo che non risulti altrimenti che l'immobile non ha avuto danni.

Procedura in fase di autorizzazione alla vendita

Si provvederà in udienza. Ove l'immobile sia ricompreso nell'area indicata, e la stima risulti eseguita in esito a sopralluogo anteriore al 20 maggio 2012 non rinnovato, verrà preliminarmente disposta l'integrazione della stima, salvo che non risulti altrimenti che l'immobile non ha subito danni.

Procedura in fase di vendita, dopo la nomina dei delegati

1) Per quanto riguarda l'attività preliminare dei notai delegati finalizzata al rilascio del nulla-osta alla vendita, è ripristinato il termine ordinario di rilascio; salva la possibilità per il notaio di richiedere proroga per motivi specifici.

2) Per quanto riguarda l'attività di vendita successiva al rilascio del nulla-osta alla vendita da parte del notaio:

- ove gli immobili da porre in vendita siano ricompresi nell'area maggiormente colpita, come sopra individuata, e non sia stata prima d'ora disposta la ripresa delle attività di vendita, i delegati dovranno attendere specifiche disposizioni da parte del GE per la ripresa delle operazioni;

- in ogni altro caso, si procederà regolarmente.

Procedura in fase post-vendita, dopo l'aggiudicazione e prima dell'emissione del decreto di trasferimento

1) nel caso in cui:

- gli immobili da trasferire siano ricompresi nell'area maggiormente colpita, come sopra individuata;

- l'aggiudicazione sia avvenuta, in qualunque tempo, ad un prezzo risultante da stima eseguita in epoca anteriore al terremoto;

si invitano i notai delegati a predisporre i decreti di trasferimento soltanto dopo aver acquisito specifico consenso dell'aggiudicatario, dopo averlo informato della possibilità di richiedere al GE la revoca della aggiudicazione, documentando con apposita perizia la perdita di valore del bene a causa del terremoto; mentre non è possibile, ad avviso di questo GE, procedere al trasferimento con riduzione del prezzo di aggiudicazione.

2) Negli altri casi, si procederà regolarmente, salvo autonome iniziative dell'aggiudicatario.

Procedura in fase post-vendita, dopo l'aggiudicazione e l'emissione del decreto di trasferimento

Si procederà regolarmente in ogni caso alla fase distributiva.

Esecuzioni Mobiliari presso terzi

Venuto meno il diritto al rinvio d'Ufficio, così come disciplinato al punto 3) art 6 dl 74/2012, le udienze ex art 543 cpc potranno essere celebrate regolarmente fermo restando quanto detto sopra in ordine al termine di venti giorni previsto dall'art.617 co.2° cpc per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi che rimane sospeso, con ogni conseguenza di legge.

Procedure concorsuali

Venuto meno il diritto al rinvio d'ufficio, risulta applicabile alle procedure concorsuali la sola sospensione dei termini processuali da cui far dipendere prescrizioni o decadenze dall'esercizio di un diritto.

Le istruttorie e le udienze pre-fallimentari in danno di soggetti di cui all'art. 6, comma quarto, legge 122/2012, potranno quindi essere tenute ed il debitore dovrà comunque comparire al fine di ottenere un rinvio.

Risultano sospesi i termini processuali che, in via esemplificativa, si individuano in quelli previsti agli art 18, 26, 36, 98 e 183 L.F.

Rito Lavoro

Nell'ambito dei giudizi disciplinati dagli art 409 e segg. cpc si applica quanto previsto nel giudizio ordinario, nonché in quello monitorio e cautelare, riportandosi, in quanto compatibili, alle indicazioni di cui al Protocollo 9.11.2012

Bologna, 09 maggio 2013


Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

(Avv. Sandro Callegaro)



Il Dirigente del Tribunale

(dr.ssa Elena Barca)



Il Presidente del Tribunale

(dott. Francesco Scutellari)

